



Roma 7 luglio '22 Prot. 144

Al Ministro della salute  
On. Roberto Speranza

Al Direttore Generale della D.G.P.O.B.  
Ministero della salute  
Dr. Giuseppe Celotto

Al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari  
Provincia di Roma  
dott.ssa Teresa Bossù  
[ordinevet.rm@pec.fnovi.it](mailto:ordinevet.rm@pec.fnovi.it)

OGGETTO: Richiesta di reintegro immediato della Dr.ssa  
della salute.

Dirigente sanitaria del Ministero

La sottoscritta Avv. Claudia Ratti, n.q. di Segretario Generale CONFINTESA FP, C.F. 97619480581, con sede in Boezio 14 Roma, p.e.c. [info@pec.confintesafp.it](mailto:info@pec.confintesafp.it), in nome e per conto della Dr.ssa Dirigente sanitaria del Ministero della salute,

Premesso che:

- Il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 prevede *"fino al 31 dicembre 2022 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, c. 2 della L. 1° febbraio 2006, n. 43 che svolgono la loro attività ..... sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2"*.
- In base alla suddetta normativa la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei professionisti sanitari nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

- Agli Ordini professionali è demandata la verifica non solo dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, l'omissione o il differimento della stessa ma anche la verifica dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. L'Ordine professionale in caso di mancata o incompleta profilassi dovrebbe provvedere alla sospensione dall'iscrizione solo qualora sussistano i presupposti per l'obbligatorietà.
- Il datore di lavoro, informato dagli Ordini professionali dei provvedimenti di sospensione, dovrebbe adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro, con la conseguente privazione al dipendente sospeso dello stipendio e di ogni emolumento, nel caso in cui il proprio dipendente sia soggetto all'obbligo vaccinale perché adibito a prestazioni di cura e assistenza in ambito socio sanitario.

Considerato che:

- **Con deliberazione n. 82 del 11/05/2022 (trasmessa via PEC il 13/05/22) dell'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia di Roma la dott.ssa è stata sospesa dall'ordine dei medici veterinari e con decreto UGROB\_AR n. 61 del 18/05/2022 è stata sospesa dal lavoro.**

Ritenuto doveroso richiamare alcune recenti pronunce e, in particolare:

1. il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Ordinanza n. 38/2022, ha sollevato davanti alla Consulta, la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che impone l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid per il personale sanitario;
2. il TAR Lombardia, sezione prima con Ordinanza n. 1397 del 16 giugno 2022, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che "*Per il periodo di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*", per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'articolo 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell'articolo 2 della Costituzione;
3. il Tribunale ordinario di Ivrea, sezione lavoro con sentenza n. 157/2022 RGL del 1 luglio 2022 ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro di un operatore socio sanitario non vaccinato, in quanto il ricorrente non può essere ricompreso tra i destinatari dell'obbligo vaccinale attendendo a mansioni

2022 – Anno dell'Emancipazione

squisitamente amministrative e che non può essere ricompreso tra i destinatari dell'obbligo vaccinale in quanto non svolge le sue mansioni presso strutture dedicate all'assistenza e al ricovero dei pazienti

4. la Regione Toscana Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con nota prot. n. 46104 del 17 giugno 2022, ha inviato alle direzioni generali delle Aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere toscane chiarimenti in merito all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art 4 ter del DL 44/2021 e ss.mm e ii, specificando che tale obbligo *riguarda solo il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, strutture, quindi, che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie (in regime di ricovero ospedaliero – lettera a; in regime ambulatoriale – lettera b, o in regime residenziale – lettera c).*

Vieppiù, in considerazione della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e sull'imparzialità della pubblica Amministrazione, ritenuto che l'esclusione dei medici veterinari della Regione Toscana dall'obbligo vaccinale si riflette sugli iscritti degli altri Ordini quale atto ingiustamente discriminatorio, altri Ordini Provinciali dei medici veterinari hanno seguito l'esempio della Regione Toscana reintegrando i propri iscritti.

Tutto quanto premesso e considerato, occorre ribadire ed evidenziare che la Dr.ssa \_\_\_\_\_ sia pur rivestendo la qualifica di dirigente medico veterinario, al pari degli altri dirigenti del Ministero della salute (sia sanitari che non sanitari), **non svolge attività professionale di cura e assistenza ma un lavoro di tipo tecnico – amministrativo** e, conseguentemente, non essendo soggetta all'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, le sospensioni disposte sia dall'Ordine dei medici veterinari, sia dal datore di lavoro sono illegittime.

Peraltro, la Dr.ssa \_\_\_\_\_ ha subito ulteriori e conseguenti misure "sanzionatorie" poiché l'atto amministrativo di sospensione è stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine alle **ore 21:00 del giorno 11 maggio**, data nella quale è stata regolarmente in servizio dalle ore 9.17 alle ore 20:18 ed il datore di lavoro ha emesso il decreto di sospensione dal lavoro e senza emolumenti in data 18 maggio 2022 ma con effetto retroattivo, includendo sia il giorno in cui era stata già prestata attività lavorativa che il periodo di ferie maturate e non godute nell'anno 2021 che debbono essere obbligatoriamente fruiti entro dicembre 2022.

Nel sistema di rilevazione delle presenze sono state eliminate sia la presenza del giorno 11 maggio, che le ferie, già approvate dal direttore dell'Ufficio 2 DGISAN prima dell'emissione del decreto direttoriale, notificato il 24 maggio con nota UGROB\_AR n. 61 del 18 maggio 2022.



Nel sistema di rilevazione, infatti, ad oggi in luogo della presenza e delle ferie già concesse risulta la dicitura "Assenza ingiustificata" !

Vi è di più, la dott.ssa [redacted] scritta all'Ordine in data 28/05/1999 con numero [redacted], dunque con un'anzianità di ben 23 anni, senza aver riportato alcun procedimento disciplinare, deve scontare la "gogna pubblica" della pubblicazione della sospensione dall'Ordine.

Il comportamento, ingiusto e vessatorio, sia dell'Ordine dei Medici Veterinari che del datore di lavoro, stanno comportando alla dott.ssa [redacted] danni economici, danni alla salute, all'immagine ed alla carriera della dirigente sanitaria [redacted] che dovranno trovare una forma di ristoro e risarcimento proporzionata al periodo dell'ingiusta quanto illegittima sospensione dal lavoro, si ribadisce di tipo tecnico-amministrativo e non già di cura e assistenza.

Per quanto sopra la scrivente,

#### DIFFIDA

- il Ministero della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore, On. Roberto Speranza
  - Il Direttore Generale del personale della D.G.P.O.B. - Ministero della salute- Dr. Giuseppe Celotto
  - Il Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Teresa Bossù
1. **a revocare** immediatamente la deliberazione n. 82 del 11/05/2022 dell'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia di Roma ed il decreto UGROB\_AR n. 61 del 18/05/2022;
  2. **a reintegrare** in servizio la dott.ssa [redacted] ripristinando immediatamente ed a far data dal 13/05/2022, lo stipendio e quanto non corrisposto, senza alcun danno sull'anzianità di servizio e sulle ferie non godute che, pertanto, dovranno esserle riconosciute o remunerate;
  3. **ad eliminare** dal sito dell'Ordine dei Medici Veterinari di Roma la dicitura "sospesa" nella scheda della dott.ssa [redacted]

Si avvisa fin d'ora che non provvedendo entro 5 giorni lavorativi saranno intrapresa ogni possibile azione per la difesa dei diritti della dott.ssa [redacted] sarà data ogni possibile diffusione, anche a mezzo stampa, delle ingiustizie subite dalla medesima.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Patti)